



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 810-2020 - Seduta N° 3631 - del 05/08/2020 - Numero d'Ordine 123

NP/2020/1376391

Oggetto D.Lgs. n. 152/2006 art. 272bis, L.r. n. 12/2017 art. 17. Linee guida per la definizione del piano di gestione degli odori.

Struttura Proponente Settore Ecologia

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni Toti	Presidente della Giunta Regionale	X	
Sonia VIALE	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Stefano MAI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	0

Relatore alla Giunta GIAMPEDRONE Giacomo Raul

Con l'assistenza del Dirigente Generale Gabriella Laiolo in sostituzione del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 11 sub e

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l’art. 272-bis “*Emissioni odorigene*” il quale prevede, al comma 1, che la normativa regionale possa prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al titolo V dello stesso dlgs 152/2006, specificando che tali misure possono anche includere, ove opportuno - alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata - e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all’articolo 271:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per le sostanze odorigene;
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
- c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;
- d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.

la legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali” ed in particolare l’Art. 17 che demanda alla Giunta regionale, l’adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di autorizzazioni ambientali;

DATO ATTO CHE:

le misure previste dall’art 272-bis del d. lgs 152/2006 possono includere, fra l’altro:

- prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento

- valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al titolo V del dlgs 152/2006, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti;

le Conclusioni sulle BAT (migliori tecniche disponibili), adottate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2010/75/UE, prevedono, in caso di sussistenza di problematiche olfattive, la presentazione di un piano di gestione degli odori;

il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ha approvato con propria deliberazione n. 38/2018 in data 3 ottobre 2018 la guida tecnica "*Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - documento di sintesi*";

CONSIDERATO che:

è opportuno definire i primi indirizzi al fine di fornire utili strumenti alle Autorità Competenti per il rilascio delle autorizzazioni, nonché agli operatori del settore, per fornire un quadro tecnico di riferimento nell'ottica di assicurare un'omogeneità di disciplina e di gestione a livello regionale; a tal fine si è avviato un confronto con ARPAL, che ha elaborato un documento tecnico recante "*Linee guida per la definizione del piano di gestione degli odori*", che definisce in forma sintetica il contenuto dei piani di gestione degli odori, quale strumento utile alle autorità competenti per le attività di autorizzazione, mutuando anche dall'esperienza maturata dalla Regione Lombardia atteso che le "*Linee Guida per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad impatto odorigeno*", approvate con dGR della Regione Lombardia n. IX/3018 del 15/02/2012, hanno trovato diffusa applicazione su tutto il territorio della Regione Liguria con risultati soddisfacenti;

RITENUTO, pertanto, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272-bis del D.Lgs 152/2006 le "*Linee guida per la definizione del piano di gestione degli odori*", allegate al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali.

DATO ATTO CHE:

la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e viabilità, Ambiente e Tutela del Territorio, Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del Suolo

DELIBERA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272-bis del D.Lgs 152/2006, le "*Linee guida per la definizione del piano di gestione degli odori*" allegate al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.



Linee guida per la definizione del piano di gestione degli odori

Campo di applicazione

Nel caso in cui questo sia previsto dalle BAT Conclusion, il Gestore dovrà predisporre un **piano di gestione degli odori**, che dovrà essere valutato nei suoi diversi aspetti nel corso dell'istruttoria, approvato e successivamente attuato.

Nel caso in cui non sia esplicitamente previsto dalle BAT Conclusion, dovrà essere comunque predisposto il Piano di gestione degli odori, da quelle installazioni per le quali si rilevino frequenti problemi o lamentele relative all'impatto odorigeno.

Il Piano di gestione degli odori, che dovrà essere approvato dall'Autorità Competente e da ARPAL nel corso della procedura di autorizzazione, dovrà contenere i seguenti elementi fondamentali:

1. Caratterizzazione dell'odore e dell'impatto dell'impianto sui recettori sensibili

- 1) Individuazione di tutte le sorgenti odorigene che caratterizzano l'impianto nel suo complesso, attraverso le seguenti attività:
 - riportare una descrizione puntuale del ciclo produttivo, con indicazione di eventuali materiali solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione);
 - identificare tutte le sorgenti odorigene in impianto (convogliate, diffuse areali attive e/o passive, fuggitive) e la loro individuazione in planimetria; la definizione dei tempi e della durata di funzionamento degli impianti, l'eventuale caratterizzazione chimico fisica dell'emissione, altre informazioni del caso;
 - procedere alla caratterizzazione delle sorgenti emissive con l'attribuzione di un valore di portata di odore (espresso in ouE/s). Nel caso di impianti nuovi o di nuove sezioni di trattamento in impianti esistenti, tali valori potranno essere ricavati preferibilmente da misure di concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica in impianti equivalenti. Nel caso in cui non sia possibile ottenere misure sperimentali, tali valori potranno essere ricavati dalle specifiche tecnologie, dai dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo; per ogni tipologia di sorgente dovrà essere svolto il campionamento secondo le specifiche modalità previste dalle guide tecniche (es. Linee Guida SNPA 38/2018, Linee Guida Regione Lombardia);
 - individuare eventuali presidi di abbattimento.



2) Valutazione dell'impatto dell'impianto sui recettori sensibili mediante studio modellistico previsionale dell'impatto odorigeno:

Lo studio deve riportare la valutazione previsionale degli impatti previsti derivanti dalle sorgenti odorigene individuate.

Il modello per la valutazione previsionale dovrà essere conforme a quanto stabilito dalle "Linee Guida per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad impatto odorigeno" approvate con dGR della Regione Lombardia n. IX/3018 del 15/02/2012, allegato 2 all'allegato A, e dovrà fornire le informazioni ivi previste.

Ai fini della caratterizzazione delle sorgenti, vista la loro rilevanza sui risultati delle simulazioni, è comunque sempre opportuno che lo studio riporti le seguenti informazioni:

- i parametri fisici ed emissivi come descritti nel capitolo n. 5 della Linea guida SNPA 38/2018 ("Modelli di dispersione per la valutazione di impatto olfattivo");
- i dati di emissione, ove disponibili, ottenuti sperimentalmente con descrizione delle modalità di monitoraggio, secondo quanto riportato nel capitolo n. 4 della Linea guida SNPA 38/2018 ("Metodologie di monitoraggio delle emissioni odorigene");
- nel caso di utilizzo di fattori di emissione, dovrebbero essere forniti dettagli circa:
 - il calcolo effettuato per la relativa stima a partire dalle misure o dai dati di letteratura, citandone le fonti;
 - i parametri gestionali necessari per la caratterizzazione del fattore emissivo unitario, compresa l'eventuale variabilità temporale dell'emissione descrivendone un anno tipo;
 - il fattore emissivo reperibile in letteratura con indicazione delle fonti. Si raccomanda che, per la scelta dei fattori emissivi, vengano favoriti quelli più recenti e relativi a caratteristiche strutturali e gestionali più simili al caso in esame.
- descrizione dei presidi di abbattimento e stima/misura della loro efficacia.

2. Misure di prevenzione e riduzione

Sulla base degli esiti del modello, è necessario valutare quali siano le situazioni di criticità, individuando le misure (impiantistiche e gestionali) di prevenzione o riduzione delle emissioni odorigene; in proposito dovrà essere predisposto un programma dettagliato delle azioni da intraprendere con la relativa tempistica

Dovranno essere previste misure aggiuntive, in termini di controllo e/o procedure gestionali, da implementare in caso di transitori o eventi accidentali.



3. Piano di monitoraggio

Dovrà essere proposto un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene, finalizzato essenzialmente a determinare l'impatto olfattivo dell'impianto sui recettori sensibili e l'efficacia delle misure di contenimento adottate dal gestore.

Il monitoraggio deve prevedere strumenti adeguati all'impatto previsto e commisurati alla complessità della situazione indagata; potrà essere svolto con tecniche di tipo diverso, che indicativamente ricadono nelle seguenti categorie:

- monitoraggio delle emissioni odorigene alla sorgente mediante olfattometria dinamica, con verifica della ricaduta sui recettori tramite modello di dispersione;
- Monitoraggio del disturbo olfattivo mediante la norma EN 16841 - field inspection ;
- Monitoraggio in continuo con nasi elettronici;
- Monitoraggio di parametri surrogati, correlati alle sostanze odorigene, delle quali si possono considerare traccianti.

Il piano di gestione degli odori dovrà contenere la modalità e la frequenza individuate dal Gestore per lo svolgimento del monitoraggio.

4. Piano di intervento

Il Gestore dovrà prevedere un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di lamenti; tale protocollo potrà prevedere ad esempio lo svolgimento di monitoraggi aggiuntivi oppure la distribuzione di questionari alla popolazione interessata.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2020-AC-657

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	GIAMPEDRONE Giacomo Raul		05/08/2020 13:59
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Brescianini Cecilia		05/08/2020 13:31
* Approvazione Legittimità	DAGNINO Simona		05/08/2020 13:25
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Brescianini Cecilia		05/08/2020 12:53
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	ZANNETTI Maria Teresa		05/08/2020 12:40

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82V/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria, come sostituto del Segretario Generale PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI

Gabriella LAIOLO